

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>2532/09</u>
Fasc. N° <u>8975/06</u>
Cron. N° <u>1569</u>
Rep. N° <u>6409</u>

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Federica La Marca	Presidente f.f. rel.	1 APR. 2009
Dott. Maria Dolores Grillo	Giudice	
Dott. Stefania Tassone	Giudice	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

IL CASO.it

nella causa civile iscritta al n° 8975/06 R.G.C.

promossa da:

~~.....~~, ~~.....~~ e ~~.....~~,
elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta, n. 36,
presso l'avv. Sebastiano Zuccarello, che li rappresenta e
difende per procura a margine dell'atto di citazione del
10.3.2006;

- Attori

c o n t r o

BANCA ~~.....~~ S.p.a., in persona del responsabile della
direzione legale avv. ~~.....~~, elettivamente
domiciliata in Torino, ~~.....~~, presso l'avv.

~~Paolo Emilio Pavesi~~, che con l'avv. ~~Luigi Chia~~ la rappresenta e difende per procura in calce all'originale dell'atto di citazione notificatole;

- Convenuta

e c o n t r o

~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Torino, ~~XXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~, presso l'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~, che
con l'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ lo rappresenta e difende come
da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
del 17.7.2006;

- convenuto

Udienza di discussione del 20.3.2009

CONCLUSIONI DELLE PARTI

IL CASO.it

Per parte attrice:

In via preliminare e in rito

Ritenere e dichiarare la rituale notifica dell'atto di citazione in giudizio del signor ~~XXXXXXXXXXXX~~ e, conseguentemente, ritenere tardiva la costituzione dello stesso a tutti gli effetti di legge.

Nel merito

A) in via principale, ritenere e dichiarare la inesistenza e/o nullità degli ordini di acquisto Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480); Cirio spa 8% 05 (Cod. titolo 9083770), Parmalat F. 7% 00/07 per violazione dell'art. 23 TUIF e 30 Regolamento Consob n. 11522/1992 e conseguentemente condannare Banca ~~XXXXXXXXXX~~ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in

~~Roma, P.le Giulio Douhet n. 21,~~ nonché, in solido e/o per quanto di ragione, il signor ~~Michela Iastella,~~ residente in Torino, ~~via Filadelfia n. 100/0~~ al pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi e rivalutazioni al saldo, o altra somma che verrà ritenuta di giustizia;

B) In via alternativa, ritenere e dichiarare la nullità per le operazioni per cui è causa compiute in violazione di norme imperative inderogabili, ed in particolare, in violazione dell'art. 21 del d. lgs. 58/1998 e degli artt. 26, 27, 28, 29 del Regolamento Consob 11522/98 e conseguentemente condannare Banca ~~Fidissima~~ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ~~Roma, P.le Giulio Douhet n. 21,~~ nonché, in solido e/o per quanto di ragione, il signor ~~Michela Iastella,~~ residente in Torino, ~~via Filadelfia n. 100/0~~ al pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi e rivalutazioni al saldo, o altra somma che verrà ritenuta di giustizia;

IL CASO.it

C) In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare l'annullamento dei medesimi rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 1427 c.c., o per quant'altro il Giudice riterrà di rito; conseguentemente condannare Banca ~~Fidissima~~ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ~~Roma, P.le Giulio Douhet n. 21,~~ nonché, in solido e/o per quanto di ragione, il signor ~~Michela Iastella,~~ residente in Torino, ~~via Filadelfia n. 100/0~~ al pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi e rivalutazioni al saldo, o altra somma che verrà ritenuta di giustizia;

D) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare risolte le operazioni per cui è causa per grave inadempimento

precontrattuale e/o contrattuale della Banca e del ~~Michela~~
~~Castella~~ e, conseguentemente, condannare Banca ~~Fininvest~~ spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
~~Roma, Piazza Deputati n. 99~~, nonché, in solido e/o per
quanto di ragione, il signor ~~Michela Castella~~, residente in
Torino, ~~via S. Maddalena n. 100/0~~ al risarcimento del danno
cagionato ai signori ~~Gabriella Castella~~, ~~Giorgia Castella~~ e
~~Giulia Castella~~ per un importo pari a € 57.000,00 oltre
interessi e rivalutazioni al saldo, o altra somma che verrà
ritenuta di giustizia;

IL CASO.it

E) Condannare, comunque, la Banca ~~Fininvest~~ spa in persona del
legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, ~~Piazza~~
~~Deputati n. 99~~, nonché, in solido e/o per quanto di
ragione, il signor ~~Michela Castella~~, a risarcire il maggior
danno conseguente alla mancata disponibilità della somma
illegittimamente utilizzata per l'acquisto dei titoli di cui
trattasi, da determinarsi ove occorra in via equitativa

F) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA
e contributo forfettario ex art. 15 L.P.

In via istruttoria

Accogliersi le istanze di cui all'istanza di fissazione di
udienza ex art. 8 d. lgs. 5/2003 del 10.10.2006;

Per parte convenuta BANCA ~~Fininvest~~ s.p.a.:

1) in via principale, rigettare le domande tutte, anche in via
istruttoria, proposte dagli attori nei confronti di Banca
~~Fininvest~~ s.p.a., perché inammissibili e/o improponibili e/o
nulle, prescritte ed infondate per tutto quanto esposto e
dedotto nonché non provate né in fatto, né in diritto;

- 2) in via subordinata, in caso di condanna della Banca ~~_____~~ s.p.a. emessa a qualsiasi titolo in accoglimento delle domande degli attori, fatta salva ogni migliore tutela della Banca ~~_____~~ s.p.a., e salvo gravame: a) condannare gli attori alla restituzione di tutti i titoli obbligazionari per cui è casa ed altresì dei nuovi titoli eventualmente ricevuti in sostituzione; b) ridurre la condanna emessa nei confronti della Banca ~~_____~~ s.p.a.:
- i) ex art. 1227 c.c., previo accertamento del concorso colposo degli attori ex art. 2236 c.c. previo accertamento dell'assenza di dolo o colpa grave; ii) previa compensazione con la somma di € 2089,46, oltre interessi, a fronte dell'incasso delle cedole obbligazionarie in data 5.11.2001, con la somma di € 1094,79, oltre interessi, a fronte dell'incasso delle cedole obbligazionarie in data 21.12.2001, con la somma di € 610,96, oltre interessi, a fronte dell'incasso delle cedole obbligazionarie in data 23.10.2002, con la somma di € 609,50, oltre interessi, a fronte dell'incasso di cedole obbligazionarie in data 23.10.2003 e con la somma di € 4.779,20, oltre interessi, a fronte della vendita delle obbligazioni in data 17.12.2003;
- 3) sempre in via subordinata, in caso di condanna della Banca ~~_____~~ s.p.a. emessa a qualsiasi titolo in accoglimento delle domande degli attori, fatta salva ogni migliore tutela della stessa Banca ~~_____~~ s.p.a., e salvo gravame, condannare il Sig. ~~_____~~ a manlevare la Banca ~~_____~~ s.p.a. ovvero a risarcire il danno patito; **IL CASO.it**
- 4) in ogni caso in via istruttoria, accogliere le istanze di cui alle note ex art. 10 d. lgs. 5/2003 del 16.10.2006;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi comprese le spese generali (12,5% dei diritti e degli onorari);

Per parte convenuta ~~████████████████████~~

In via istruttoria, accogliere le istanze di cui alle note ex art. 10 d. lgs. 5/2003 del 19.10.2006;

In via pregiudiziale,

- 1) accogliere il rifiuto del Sig. ██████████ di contraddittorio su ogni domanda degli attori nei propri confronti per mancanza di notifica dell'atto di citazione;
- 2) in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva nei confronti di ogni domanda - da chiunque mossa - relativa a vizi contrattuali, nonché relativa a profili di responsabilità per ragioni diverse da violazioni da parte del Sig. ██████████ di propri specifici ed effettivi obblighi, quali descritti in narrativa;

Nel merito:

IL CASO.it

in via principale

- 1) in ogni caso, respingere le domande nei propri confronti, infondate in ogni loro parte, alla luce della mancanza di qualsivoglia violazione di propri obblighi;
- 2) con contestazione, in subordine, di quantificazione di danni;

con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 10 marzo 2006 ██████████

██████████, ██████████ e ██████████ evocavano in

giudizio la s.p.a. BANCA [REDACTED] e [REDACTED], con assegnazione agli stessi dei termini di cui agli artt. 2 e seguenti del D.lgs. 3/05 per la notifica della comparsa di risposta, esponendo di essere cointestatari del c/c n. [REDACTED], acceso presso la Banca [REDACTED], filiale di Torino, su cui è appoggiato il conto deposito titoli N. [REDACTED], e di aver sempre operato attraverso promotori finanziari della banca stessa e, in particolare, a far tempo dal 14 novembre 2000, attraverso il [REDACTED].

IL CASO.it

Allegavano, tuttavia, gli attori, di aver rinvenuto sul proprio conto deposito titoli i seguenti titoli:

1. Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), per un valore nominale di € 10.000,00;
2. Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), per un valore nominale di € 25.000,00;
3. Cirio spa 8% 05 (Cod. titolo 9083770), per un valore nominale di € 15.000,00;
4. Parmalat F. 7% 00/07 (Cod. titolo 9078960 per un valore nominale di € 10.000,00,

senza, peraltro, aver conferito gli ordini di acquisto relativi ai titoli sub nn. 1), 2), 4).

A seguito di comunicazioni intercorse con la banca venivano a conoscenza della sussistenza dei seguenti ordini di acquisto:

1. ordine del 19.3.2001, relativo ai titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), per un valore nominale di € 10.000,00;
2. ordine del 2.4.2001, relativo ai titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), per un valore nominale di € 25.000,00;

3. ordine del 3.4.2001, relativo ai titoli Cirio spa 8% 05 (Cod. titolo 9083770), per un valore nominale di € 15.000,00;

4. ordine del 21.2.2002, relativo ai titoli Parmalat F. 7% 00/07 (Cod. titolo 9078960 per un valore nominale di € 10.000,00.

Evidenziavano, quindi, l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce agli ordini di acquisto nn. 1), 2), 4), disconoscendole, e lamentavano la contraffazione del n. 3), contestandolo ex art. 2712 c.c. Su tali basi rilevavano, quindi, l'inesistenza di validi ordini di borsa, in violazione degli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob.

Sotto altro profilo, esponevano essersi trattato di "offerte fuori sede", in quanto poste in essere presso il loro domicilio, lamentando conseguentemente la violazione delle norme (art. 30 TUF e 36 Reg. Consob), che con riferimento a tale ipotesi prevedono l'obbligo di informativa in ordine alla facoltà di recesso dell'investitore ed al termine per il relativo esercizio.

IL CASO.it

Denunciavano, altresì, l'incompletezza degli ordini di acquisto per mancata indicazione tanto del prezzo (ex art. 32, comma 5, Reg. Consob), quanto dei mercati (non regolamentati) di negoziazione e della rischiosità dei titoli in esame.

Deducevano, inoltre, una serie di violazioni poste in essere della Banca convenuta nella negoziazione delle obbligazioni in questione e precisamente:

- il difetto di procedure interne (violazione dell'art. 21 comma 1 lett. d) TUF e dell'art. 56 Reg. Consob);

- la non adeguata conoscenza delle caratteristiche e del rischio dei titoli Cirio e Parmalat (violazione dell'art. 26 comma 1 lett. e) Reg. Consob);
- la violazione del dovere di segnalare l'esistenza di un conflitto di interessi (violazione dell'art. 21 comma 1 lett. c) TUF e dell'art. 27 comma 2 Reg. Consob);
- l'inottemperanza agli obblighi di informazione (violazione dell'art. 28 commi 1 e 2 del Regolamento Consob);
- la violazione dell'art. 29 del Reg. Consob, trattandosi di operazioni non adeguate;

nonché la violazione, da parte del ~~promotore~~, delle regole di comportamento del promotore, di cui agli artt. 95 e 96 Reg. Consob.

IL CASO.it

Ciò premesso e ravvisata una responsabilità solidale tra la banca e il promotore ai sensi dell'art. 31, comma 3, Reg. Consob, chiedevano dichiararsi l'inesistenza e/o nullità dei predetti ordini di acquisto; la nullità, annullabilità e comunque inefficacia della negoziazione per violazione di norme imperative, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi e rivalutazione; ovvero dichiararsi la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale dei convenuti stessi per grave inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per un importo pari a € 57.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del maggior danno subito in ragione della mancata disponibilità della somma investita, instando, altresì, per l'accoglimento delle richieste istruttorie.

La s.p.a BANCA ██████████ notificava nei termini di legge la comparsa di costituzione e risposta agli attori e al ██████████, contestando le avverse pretese.

In particolare, la Banca convenuta eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree sotto il profilo del mancato rispetto dell'iter previsto per il disconoscimento delle sottoscrizioni (essendo stati, per un verso, gli stessi attori a produrre in giudizio i documenti recanti la propria sottoscrizione e non avendo, per altro verso, gli stessi effettuato alcun tempestivo e formale disconoscimento), nonché la nullità delle domande avversarie per carenza dei requisiti del *petitum* e della *causa petendi* (lamentando di non comprendere quali operazioni finanziarie fossero oggetto di contestazione).

IL CASO.it

Nel merito contestava l'asserita violazione dell'art. 30 TUF, rilevando come il predetto articolo richiedesse l'esplicita indicazione della facoltà di recesso unicamente in relazione alle fattispecie di collocamento di titoli e di gestione individuale di portafogli e non in quella, ricorrente nella specie, di negoziazione.

Contestava, altresì, il mancato adempimento agli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza, allegando di aver agito con diligenza, e deduceva di non aver operato in conflitto di interessi, avendo acquistato i titoli in questione in contropartita diretta e non avendo in alcun modo ridotto, tramite la negoziazione delle obbligazioni in esame, la propria esposizione nei confronti della Parmalat e della Cirio.

Chiedeva, pertanto, la reiezione delle pretese attoree e, in

subordine, in caso di declaratoria di nullità /annullamento /risoluzione del contratto quadro o degli ordini di acquisto, la restituzione, da parte degli attori, delle obbligazioni di cui gli stessi fossero ancora in possesso, delle cedole percepite e delle somme incassate a fronte della vendita dei titoli, nonché, in caso di condanna al risarcimento danni, la riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre alla deduzione dall'importo dovuto delle cedole percepite dagli attori e di quanto dagli stessi incassato in sede di rivendita.

IL CASO.it

Sempre in via subordinata, contestava la sussistenza di una responsabilità solidale della banca per fatti del promotore e, per l'ipotesi in cui fosse accertata una qualsiasi illegittimità nell'operato di quest'ultimo, chiedeva di essere dallo stesso manlevata, ovvero risarcita per violazione degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia. Formulava, inoltre, le proprie istanze istruttorie, chiedendo, tra l'altro la verifica delle scritture private disconosciute da parte attrice.

Nella memoria di replica ex art. 6 d. lgs. 5/2003 (il cui termine scadeva il 4.7.2006) gli attori disconoscevano le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti prodotti dalla Banca, tra cui il contratto quadro.

Solo in data 17.7.2006 si costituiva il ~~XXXXXX~~, il quale deduceva l'omessa notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione, rifiutando il contraddittorio con gli attori, e qualificava l'atto notificatogli dalla Banca quale atto di citazione per la chiamata di terzo.

Nel merito, si opponeva alle domande avverse, rilevando come,

per un verso, ogni vizio contrattuale dovesse essere fatto valere unicamente nei confronti della Banca e, per altro verso, nessuna violazione ai propri obblighi fosse configurabile, negando recisamente la falsità delle sottoscrizioni di cui si discute, delle quali dichiarava di volersi avvalere.

IL CASO.it

Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni domanda inerente a vizi contrattuali e, nel merito, in via principale, respingersi le avverse domande, contestando, in subordine, la quantificazione dei danni *ex adverso* operata.

Dopo lo scambio di ulteriori memorie, parte attrice notificava istanza di fissazione dell'udienza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe, cui seguivano le memorie ex art. 10 d. lgs. 5/2003 di BANCA ██████████ e ██████████.

Con decreto del 18.12.2006 il Giudice relatore, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ammetteva la prova per interrogatorio formale dedotta da parte attrice e dai convenuti limitatamente ad alcuni capi e disponeva la verifica delle scritture disconosciute (docc. 1,2,3,5, prodotti da BANCA ██████████).

All'esito dell'udienza collegiale del 23.11.2007, il Tribunale modificava parzialmente il predetto decreto, revocando l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della banca e di ██████████ e disponendo la verifica anche in ordine alle sottoscrizioni apposte in calce al doc. 4 prodotto da BANCA ██████████.

Assunte le prove orali e depositato l'elaborato peritale, a seguito dell'udienza collegiale del 20.3.2009, la

causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale e preliminare: sull'instaurazione del contraddittorio e sulla carenza di legittimazione passiva di ~~LAZZARINI~~

Costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 17.7.2006, ~~LAZZARINI~~ ha in via pregiudiziale e preliminare eccepito l'omessa notifica, nei propri confronti, dell'atto di citazione da parte degli odierni attori, rifiutando, pertanto, l'instaurazione del contraddittorio con i medesimi.

IL CASO.it

Analizzando la relata di notifica in calce all'originale dell'atto di citazione si rileva, tuttavia, come l'Ufficiale Giudiziario, non avendo in data 17.3.2006 reperito presso la residenza del ~~LAZZARINI~~, sita in Torino, ~~via ~~LAZZARINI~~ n. ~~111/1~~~~, il destinatario dell'atto, né persona cui fosse consentita consegna di copia dell'atto stesso, abbia provveduto alla notifica nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., come attestato dalla raccomandata A/R n. 77081002488-6, prodotta, su richiesta del Giudice relatore, da parte attrice.

Il contraddittorio deve, pertanto, ritenersi ritualmente instaurato nei confronti del ~~LAZZARINI~~ a far tempo dalla notifica, ad opera degli attori, del predetto atto introduttivo.

Non può, peraltro, trovare adesione l'affermazione attorea,

secondo cui, a fronte di una costituzione tardiva del promotore convenuto, i fatti affermati nell'atto di citazione debbano intendersi come non contestati, a ciò ostando l'intervento della Corte Costituzionale che, con pronuncia del 12 ottobre 2007, n. 340, intervenuta nelle more del giudizio, ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 2, d.lgs. 5/2003 proprio nella parte in cui recava detta previsione.

Restano, ovviamente, ferme le preclusioni in cui il convenuto tardivamente costituito sia comunque incorso.

Ciò posto, corre l'obbligo di affrontare la questione concernente la legittimazione passiva del ~~_____~~, in relazione alle domande svolte nei suoi confronti da parte attrice (trattandosi di questione comunque rilevabile d'ufficio).

IL CASO.it

Esaminando, a tal fine, le domande attoree, quali racchiuse nelle conclusioni di cui all'istanza di fissazione di udienza, si rileva come le stesse abbiano un'unica causa petendi, rappresentata dal rapporto contrattuale intercorso tra i ~~_____~~ e la BANCA ~~_____~~. Trattasi, infatti, di domande volte a far valere vizi genetici delle operazioni per cui è causa (così, le domande aventi ad oggetto la declaratoria di inesistenza, nullità, annullabilità delle operazioni stesse), ovvero alterazioni del sinallagma contrattuale (così la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale e/o precontrattuale), ovvero un risarcimento del danno da responsabilità tipicamente contrattuale (quale, la richiesta di ristoro del maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma investita).

Controparte contrattuale degli odierni attori risulta,

pertanto, essere unicamente BANCA ~~PIEMONTE~~, atteso che il ~~PIEMONTE~~ ha operato nella esclusiva veste di promotore, in ragione di un contratto di agenzia stipulato con la Banca convenuta, e, in quanto tale, è rimasto estraneo al regolamento contrattuale intercorso con gli investitori.

Ne discende la carenza di legittimazione passiva del medesimo in relazione alle domande spiegate dagli attori nei suoi confronti.

Né una sua legittimazione passiva, a titolo di responsabilità solidale con la Banca convenuta, potrebbe fondarsi sull'art. 31, comma 3, TUF, atteso che tale norma si limita a prevedere che l'intermediario che si sia avvalso, nelle operazioni fuori sede, di un promotore, risponda in solido dei danni arrecati da quest'ultimo, senza sancire l'opposta responsabilità solidale del promotore per fatti imputabili al soggetto abilitato.

IL CASO.it

Stante la soccombenza degli odierni attori nei confronti del ~~PIEMONTE~~, ritiene il Collegio che ~~PIEMONTE~~, ~~GIORGIO~~, ~~GIORGIO~~ e ~~GIORGIO~~ debbano essere condannati a rifondere al predetto convenuto le spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in € 3.154,00, di cui € 1.024,00 per diritti ed € 2.130,00 per onorari, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge.

Nel merito: sulle domande di parte attrice

La domanda svolta in via principale dagli odierni attori ha ad oggetto la inesistenza e/o nullità degli ordini di acquisto in contestazione per difetto di forma scritta.

In particolare, gli attori hanno prodotto in giudizio

copie dei predetti ordini disconoscendo, per un verso, ex art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce a quelli del 19.3.2001 (doc. n. 3, attori), del 2.4.2001 (doc. 4) e del 21.2.2002 (doc. 6) e contestando, per altro verso, ex art. 2712 c.c. l'ordine del 3.4.2001 (del quale, peraltro, non hanno disconosciuto la sottoscrizione, ivi apposta dalla ~~ANONIMA~~, di cui ai docc. 5 e 7). A fronte, poi, della produzione, da parte della Banca convenuta, del contratto quadro (doc. 1 BANCA ~~XXXXXXXXXX~~) e di ulteriori copie dei predetti ordini di acquisto (docc. 2,3,4,5), hanno espressamente disconosciuto, in sede di memoria di replica ex art. 6 d. lgs. 5/2003, le firme apposte sul contratto di negoziazione, oltre a ribadire il disconoscimento già effettuato in relazione ai singoli ordini. **IL CASO.it**

In merito a detto riconoscimento non può ritenersi, come invece pretenderebbe BANCA ~~XXXXXXXXXX~~, che esso sia inammissibile, in quanto posto in essere in violazione dell'iter ~~normativo~~ normativamente previsto (stabilendo l'art. 214 c.p.c. che il riconoscimento possa essere effettuato da "colui contro il quale la scrittura è prodotta" e, pertanto, non dagli attori, che hanno essi stessi prodotto i singoli ordini).

Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "con riguardo ad una scrittura privata, che non sia stata riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria, la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi

affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e agli effetti degli artt. 214 ss. c.p.c., ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento" ("Cass. Civ. , Sez I, 18 gennaio 2008, n. 974, in Giust. Civ. mass. 2008, 1 55).

Avendo BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ formulato in via subordinata istanza di verifica delle scritture disconosciute, delle quali intendevano avvalersi, è stata disposta CTU volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli originali del contratto quadro del 15.2.2000 e degli ordini di acquisto del 19.3.2001, 2.4.2001 e 21.2.2002, poi integrati, su istanza della Banca convenuta, con l'ordine del 3.4.2001 (peraltro non disconosciuto dagli attori), individuando, quali scritture di comparazione, le firme degli attori in calce alla procura alle liti nel presente giudizio.

IL CASO.it

Dagli accertamenti compiuti dal CTU tramite il confronto tra le firme in verifica e le comparative di ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ è emerso che:

- al di là di una superficiale similitudine delle forme esteriori, sono riscontrabili numerose e sostanziali divergenze con le sottoscrizioni apposte sui docc. 1 e allegati (originale del contratto quadro), 2 (originale dell'ordine di acquisto del 19.3.2001), 3 (originale dell'ordine del 2.4.2001) e 5 (originale dell'ordine del 21.2.2002), che sono indicative di mani diverse e quindi

risultano apocriefe, con la necessaria conseguenza che le apparenti similitudini sono frutto di imitazione;

- le firme apposte sul doc. 4 (ordine di acquisto del 3.4.2001) a nome di ~~XXXXXXXXXX~~ sono riconducibili alla mano della stessa e sono pertanto autografe.

Le considerazioni del CTU appaiono al Collegio condivisibili alla luce del metodo seguito, e non si espongono alle censure mosse dalla difesa dei convenuti nel corso della discussione finale. In particolare, non si ravvisa, quanto alle sottoscrizioni di ~~XXXXXXXXXX~~, alcuna contraddizione tra quanto premesso a pag. 17 dell'elaborato peritale (ove si dà atto delle difficoltà di scrittura dell'attore a seguito di un intervento al tunnel carpale subito nel 2003) e le conclusioni, che non terrebbero conto di tali elementi, posto che alla citata pag. 17 il CTU ha precisato che dette difficoltà di conduzione del mezzo erano già riscontrabili nella sottoscrizione apposta sulla carta di identità del 1996. Del pari, non è dato ravvisare alcuna discrasia, con riferimento alle firme di ~~XXXXXXXXXX~~, tra le considerazioni svolte dal consulente a pag. 19 (ove si segnala la presenza di tremori, scosse e irrigidimenti nel tratto) e le conclusioni, atteso che lo stesso CTU ha precisato che predetti elementi possono aver modificato il tratto grafico, ma non tanto da non renderlo riconoscibile nella sua sostanza. **IL CASO.it**

Alla luce dell'elaborato peritale corre pertanto l'obbligo di rilevare l'assenza di un valido contratto quadro, il quale non risulta sottoscritto dagli odierni attori e, pertanto, difetta della forma scritta, con inevitabili effetti sulla validità dei singoli ordini di acquisto, che,

rappresentando il momento attuativo del contratto di intermediazione, non possono che risentire dell'invalidità di questo.

E' certamente vero che parte attrice, nella formulazione delle conclusioni, non ha specificamente svolto domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto-quadro di negoziazione, ma ha fatto riferimento alla mancanza di forma dei singoli ordini di acquisto; tuttavia, si ritiene che la domanda proposta da parte attrice in via principale presupponga necessariamente tale ultimo profilo, senza che possa quindi rilevarsi alcuna violazione del principio della domanda.

IL CASO.it

Parte attrice ha, infatti, espressamente disconosciuto tanto il contratto quadro, quanto i singoli ordini, rilevando la mancanza di autentiche sottoscrizioni in entrambi i casi; il che è indicativo della volontà della parte di eccepire la carenza di forma scritta oltre che con riferimento agli atti meramente esecutivi (per cui tale forma non è prescritta ad *substantiam*), anche con riferimento al contratto di negoziazione, la cui nullità in assenza di forma scritta è espressamente comminata dall'art. 23 TUF.

Ciò è comprovato, del resto, dal fatto che la stessa parte abbia, in sede di memoria ex art. 6 d. lgs. 5/2003 (pag. 5), espressamente chiarito che "i contratti di borsa relativi agli investimenti in titoli Cirio e Parmalat sono stati realizzati in assenza di contratto quadro, così come disposto dall'art. 23 del d. lgs. 58/1998. Il contratto prodotto in atti da Banca Fidouram, infatti, non è stato sottoscritto dal signor Giorgio Geminelli, dalla signora Guasia Innese e dalla signora

~~Gabriella Grimaldi~~.

Deve allora ritenersi che la domanda volta a far "dichiarare la inesistenza e/o nullità degli ordini di acquisto Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480), Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480); Cirio spa 8% 05 (Cod. titolo 9083770), Parmalat F. 7% 00/07 per violazione dell'art. 23 TUIF e 30 Regolamento Consob n. 11522/1992" presupponga e ricomprenda l'accertamento di nullità per mancanza di forma scritta ad *substantiam* del contratto di negoziazione.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto essere dichiarata la nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni in questione.

IL CASO.it

Segue, a carico di BANCA ~~FIDUCIARIA~~, la condanna alla restituzione a favore degli attori della somma di € 57.000,00, versata quale prezzo di acquisto delle obbligazioni in contestazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Alla declaratoria di nullità consegue, altresì, in parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata dalla Banca convenuta, la condanna, a carico degli attori, alla restituzione dei titoli per cui è causa e, segnatamente, dei titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 di cui all'ordine del 19.3.2001, Cirio Fin Lux 7,5% 02 di cui all'ordine del 2.4.2001 e Cirio spa 8% 05 di cui all'ordine del 3.4.2001, avendo invece gli attori provveduto a vendere i titoli Parmalat F 7% 00/07 di cui all'ordine del 21.2.2002 in data 17.12.2003 (come da estratto conto integrato, prodotto dalla Banca sub doc. 6). Segue, inoltre, la condanna degli attori

alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi sulle obbligazioni in esame (precisamente, € 2.098,46 a fronte dell'incasso delle cedole dei titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 in data 5.11.2001; € 1.094,79 a fronte dell'incasso delle cedole dei titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 in data 21.12.2001; € 610,96 a fronte dell'incasso delle cedole dei titoli Parmalat F 7% 00/07 in data 23.10.2002; € 609,50 a fronte dell'incasso delle cedole dei titoli Parmalat F 7% 00/07 in data 23.10.2003), nonché a titolo di corrispettivo della rivendita dei titoli Parmalat F 7% 00/07 in data 17.12.2003 (per € 4.779,20), per un totale di € 9.147,91, oltre interessi dal giorno della domanda, essendo venuto meno, con la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto, il titolo in virtù del quale le predette somme sono state percepite. Come pretesa restitutoria deve, infatti intendersi la domanda svolta dalla Banca convenuta in via subordinata e volta alla riduzione della condanna emessa nei suoi confronti "previa compensazione" con le somme dianzi indicate, atteso che tale contenuto emerge dalle difese svolte da BANCA [REDACTED] la quale ha precisato (pag. 43 della comparsa di costituzione e risposta) che "nella denegata ipotesi che siano dichiarati nulli, annullati o risolti gli ordini di acquisto e/o il contratto quadro, con conseguente accoglimento delle avverse domande restitutorie, i clienti dovranno a loro volta restituire alla Banca (oltre alle obbligazioni ancora possedute) l'importo percepito annualmente a titolo di interessi sui prestiti obbligazionari per cui è causa. Lo stesso dicasi per le somme incassate a fronte della rivendita dei titoli". In altre parole, la Banca ha inteso formulare istanza di restituzione

di quanto da controparte percepito, in forza di un titolo venuto meno ex tunc.

Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda, svolta in via subordinata da BANCA [REDACTED], volta alla riduzione della somma dovuta in considerazione del concorso colposo degli attori ex art. 1227 c.c., posto che, da un lato, tale norma si riferisce unicamente alle ipotesi di condanna al risarcimento del danno e non alla restituzione e, dall'altro, nessuna prova è stata fornita dalla Banca in merito al predetto concorso colposo.

Stante l'accoglimento della domanda principale degli attori, non vi è luogo ad esaminare e a provvedere sulle ulteriori domande proposte dagli stessi in via subordinata.

Quanto alla domanda di risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma investita, la stessa va respinta.

IL CASO.it

L'accertata inesistenza di un valido regolamento contrattuale impedisce, invero, di configurare qualsivoglia inadempimento a carico della Banca convenuta, a fronte del quale parte attrice possa lamentare di aver subito un danno.

Attesa, per le ragioni sopra esposte, la soccombenza di BANCA [REDACTED] in relazione alla domanda principale degli attori, ne consegue la condanna della Banca stessa a rifondere a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] le spese di giudizio da questi sostenute, liquidate in € 4.281,00, di cui € 1.383,00 per diritti, € 2.390,00 per onorari ed € 508,00 per spese, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge.

Si ritiene, altresì, per le stesse ragioni di porre definitivamente a carico di BANCA [REDACTED] s.p.a. il compenso già liquidato al CTU in corso di causa.

Sulle domande di BANCA [REDACTED] s.p.a.

Richiamato quanto dianzi esposto in ordine alle domande formulate in via subordinata dalla Banca convenuta nei confronti degli attori, corre ora l'obbligo di esaminare quelle proposte nei confronti del [REDACTED], aventi ad oggetto, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di accertamento dell'illegittimità della condotta del promotore finanziario, la condanna di questi a manlevare BANCA [REDACTED] ovvero a risarcire a questa i danni subiti per le vicende in esame.

Precisamente, la Banca convenuta fonda le proprie pretese risarcitorie sull'inadempimento del [REDACTED] alle obbligazioni sul medesimo gravanti in ragione del contratto di agenzia del 19.12.2006 (prodotto sub doc. 9), stipulato con la banca stessa.

La pretesa è fondata e merita accoglimento.

IL CASO.it

Invero, predetto regolamento contrattuale prevede espressamente all'art. 5, relativo agli "obblighi del Promotore", tra gli altri impegni, quello di "svolgere al meglio delle proprie capacità l'attività promozionale, con la massima correttezza, costanza ed assiduità, per conto e nell'interesse della società" e di "tenere indenne la società da spese, pretese o danni che trovino origine da comportamenti positivi o negativi in violazione degli obblighi assunti in

virtù del presente contratto".

Del resto, a delineare il complesso degli obblighi gravanti sul promotore concorre, accanto alla richiamata disciplina pattizia, quella normativa e regolamentare.

In particolare, viene in rilievo la disciplina codicistica del contratto di agenzia, applicabile nella specie, che all'art. 1746 c.c., prevede che "nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede". Inoltre, l'art. 95, comma 1, Reg. Consob stabilisce che "i promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza".

Unanime è, pertanto, il richiamo all'obbligo del promotore di conformare il proprio comportamento ai canoni di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza.

IL CASO.it

A fronte di tali previsioni e in applicazione delle regole che disciplinano l'onere della prova, si rileva come la Banca abbia provato il titolo della responsabilità del ~~██████████~~ nei propri confronti (contratto di agenzia) ed allegato l'inadempimento di questi, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di accertata condotta illecita dello stesso (con particolare riferimento alla falsificazione delle firme degli attori).

Nulla ha, per contro, provato il ~~██████████~~ (a ciò onerato in virtù del principio della vicinanza della prova) in ordine al proprio esatto adempimento nei confronti della Banca, essendosi lo stesso limitato a contestare la fondatezza della lamentata falsità delle sottoscrizioni attoree; contestazione non solo non suffragata sul piano probatorio, ma, anzi, recisamente smentita dalla consulenza grafica, che ha

riscontrato l'apocrifia delle sottoscrizioni stesse (ad eccezione di una, peraltro non disconosciuta). Il che, unitamente al fatto che sia pacifico tra le parti che i rapporti con gli attori siano stati intrattenuti personalmente dal ~~XXXXXXXXXX~~, induce a ritenere l'inadempimento del predetto, non potendosi non qualificare in termini di violazione dei summenzionati canoni di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza il comportamento del promotore, che falsifichi o lasci falsificare le sottoscrizioni dei clienti in calce a contratti quadro o ordini di acquisto.

IL CASO.it

Ciò posto, segue la condanna del ~~XXXXXXXXXX~~ al risarcimento dei danni subiti in via immediata e diretta da BANCA ~~XXXXXXXXXX~~, in virtù tanto degli artt. 1218 ss c.c., quanto dell'art. 5 del contratto di agenzia. Danni che comprendono sia le somme che la Banca è condannata a restituire agli odierni attori a seguito dell'accoglimento della domanda di nullità (per un ammontare di € 47.852,09, oltre interessi dal 21.3.2006), sia le spese di lite che la Banca stessa deve rifondere agli attori (per un ammontare di € 4.281,00, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge) e il compenso del CTU, posto definitivamente a carico della Banca (pari a € 2.044,03 e oneri di legge). Pur trattandosi di un debito di valore, sulla somma così liquidata non è dovuta la rivalutazione monetaria, atteso che il momento da cui BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ è tenuta all'esborso a vantaggio degli attori decorre dalla data della presente decisione.

In punto spese di lite, le stesse seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. Ne consegue la condanna di ~~XXXXXXXXXX~~ a rifondere a BANCA

██████████ s.p.a. le spese da questa sostenute, che si liquidano in € 3.404,00, di cui € 1.174,00 per diritti ed € 2.230,00 per onorari, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza,
definitivamente pronunciando,

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di ██████████ rispetto alle domande svolte nei suoi confronti dagli attori ██████████, ANESE-Gravio e ██████████;
- dichiara la nullità degli ordini di acquisto Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480) del 19.3.2001, Cirio Fin Lux 7,5% 02 (Cod. titolo 9081480) del 2.4.2001; Cirio spa 8% 05 (Cod. titolo 9083770) del 3.4.2001, Parmalat F. 7% 00/07 del 21.2.2002; **IL CASO.it**
- dichiara BANCA ██████████ s.p.a. tenuta alla restituzione a favore degli attori della somma di € 57.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 21.3.2006 al saldo;
- dichiara gli attori tenuti alla restituzione alla BANCA ██████████ s.p.a. della somma di € 9.147,91, oltre interessi dal 17.5.2006 al saldo;
- operata la compensazione, condanna BANCA ██████████ s.p.a. alla restituzione a favore degli attori della somma di € 47.852,09, oltre interessi dal 21.3.2006;
- condanna gli attori alla restituzione alla BANCA

- ██████████ s.p.a. dei titoli per cui è causa ancora in loro possesso (precisamente, dei titoli Cirio Fin Lux 7,5% 02 di cui all'ordine del 19.3.2001, Cirio Fin Lux 7,5% 02 di cui all'ordine del 2.4.2001 e Cirio spa 8% 05 di cui all'ordine del 3.4.2001);
- rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno proposta da parte attrice;
 - dichiara tenuto e condanna ██████████ a pagare a BANCA ██████████ s.p.a., a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme:
 - € 47.852,09, oltre interessi dal 21.3.2006, dovuti dalla Banca a favore degli attori a seguito dell'accoglimento della domanda di nullità da questi esperita; **IL CASO.it**
 - € 4.281,00, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge, per le spese di lite che la Banca stessa deve rifondere agli attori;
 - € 2.044,03 e oneri di legge, per il compenso del CTU, posto definitivamente a carico della Banca;
 - condanna ██████████, ██████████ e ██████████ a rifondere a ██████████ le spese di lite da questi sostenute per resistere alle domande attoree, che liquida in € 3.154,00 di cui € 1.024,00 per diritti ed € 2.130,00 per onorari, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge;
 - condanna BANCA ██████████ s.p.a. a rifondere agli attori le spese di giudizio, che liquida in € 4.281,00, di cui € 1.383,00 per diritti, € 2.390,00 per onorari ed € 508,00 per esposti, oltre C.p.a., Iva e rimborso

forfetario come per legge;

IL CASO.ii

- condanna ~~XXXXXXXXXX~~ a rifondere a BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. le spese di lite, che liquida in € 3.404,00, di cui € 1.174,00 per diritti ed € 2.230,00 per onorari, oltre C.p.a., Iva e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente il compenso del CTU liquidato in corso di causa a carico di BANCA ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a.


Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Torino il 20 marzo 2009.

Il Presidente f.f. est.

~~XXXXXXXXXX~~
IL CANCELLIERE
Lidia Irene BISON

La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio, dott.ssa Elena Rocci.

Il Presidente f.f. est.



Minuta consegnata in Cancelleria
in data 1 APR. 2009

~~XXXXXXXXXX~~